

FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20190521_i_ch_b_01 vom 21. Mai 2019

FINMA Versicherungsrecht, 2019-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/finma_versicherungsrecht_20190521_i_ch_b_01

FR: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20190521_i_ch_b_01 du 21 mai 2019

IT: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20190521_i_ch_b_01 del 21 maggio 2019

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), è ammissibile.

E. 1.2

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto (DTF 140 III 86 consid. 2).

E. 2.1

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii).
Pagina 3

vii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).

E. 2.2

In concreto la ricorrente non soddisfa i predetti requisiti di motivazione quando alla fine del ricorso afferma apoditticamente che l'opponente ha comunicato l'esclusione dalla copertura assicurativa del sinistro unicamente dopo 10 mesi e ha imposto la lamatura di una parte del pavimento, promettendo al proprietario dell'appartamento l'integrale sostituzione del parquet in caso di esito insoddisfacente. Il rimprovero mosso all'opponente, fondato sulle predette circostanze che non risultano dalla sentenza impugnata, di essere incorsa in un abuso di diritto per aver rifiutato l'erogazione di prestazioni si rivela quindi inammissibile.

E. 3.1

La Corte cantonale ha considerato determinante una cosiddetta "clausola d'attività" (Bearbeitungsklausel) contenuta nelle condizioni generali d'assicurazione, che esclude dalla copertura assicurativa i danni causati all'oggetto del lavoro. Ha ritenuto irrilevanti le modalità (attività svolta in esecuzione di un contratto fra assicurato e leso o, come invece sostenuto dall'attrice, semplice atto di cortesia) che hanno portato all'evento. A titolo abbondanziale, la Corte cantonale ha poi pure stabilito che la protezione dei pavimenti rientrava fra gli obblighi contrattuali assunti dall'impresa edile, non potendo altrimenti spiegarsi "la massiccia presenza di due operai dell'attrice e l'esecuzione di diverse prestazioni successive a quelle usuali di capomastro".

E. 3.2

La ricorrente contesta l'interpretazione delle CGA effettuata dalla Corte cantonale e afferma che la clausola di esclusione non è chiara. Sostiene di avere in buona fede potuto comprenderla nel senso che essa si limita "ai danni alle opere di competenza (realizzate) dallo stipulante" senza concernere le opere frutto del lavoro di terzi. Tale interpretazione sarebbe pure confermata da una disposizione delle CGA che si riferisce al caso in cui lo stipulante è un imprenditore generale. Poiché le incombevano unicamente le opere da capomastro, il parquet danneggiato "non costituisce manifestamente un oggetto lavorato" di sua competenza. Anche la sua protezione, soggiunge la ricorrente, spettava al parchettista rispettivamente al gessatore e ribadisce di avere ricoperto Pagina 4

i tassellati (interamente realizzati da terzi) con delle stuoie quale semplice atto di cortesia. Afferma inoltre che la motivazione abbondanziale della sentenza impugnata sarebbe contraria alle risultanze istruttorie e che l'opponente non aveva peraltro nemmeno provato l'esistenza di un vincolo contrattuale con il committente per quanto riguarda la posa delle stuoie.

E. 3.3.1

Giusta l'art. 33 LCA l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conclusa, a meno che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Le disposizioni di un contratto d'assicurazione e le condizioni generali esplicitamente incorporatevi, vanno interpretate in base ai principi che reggono l'interpretazione dei contratti (DTF 135 III 410 consid. 3.2). In presenza di un litigio concernente una clausola contrattuale il giudice deve dapprima ricercare la reale e comune intenzione delle parti senza fermarsi alle espressioni o denominazioni inesatte di cui hanno potuto far uso per errore o per nascondere la vera natura della convenzione (art. 18 cpv. 1 CO). La ricerca della volontà reale delle parti è chiamata interpretazione soggettiva (DTF

131 III 606 consid. 4.1). Determinare cosa sapeva e voleva un contraente nel momento della stipula costituisce una questione di fatto che vincola il Tribunale federale conformemente all'art. 105 cpv. 1 LTF (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2). Se il giudice non riesce a determinare la volontà reale e comune delle parti – per mancanza di prove o perché quest'ultime non sono concludenti – o se constata che una parte non ha capito la volontà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto, egli deve ricorrere all'interpretazione normativa (o oggettiva) e cioè stabilire la volontà oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra. Si tratta di un'interpretazione basata sul principio dell'affidamento, che è una questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3).

E. 3.3.2

Secondo gli accertamenti della sentenza impugnata la norma delle condizioni generali di assicurazione litigiosa esclude la copertura assicurativa per "le pretese per danni a cose con o sulle quali l'assicurato esercita o omette di esercitare un'attività (per es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Sono equiparati ad una tale attività l'elabora-

Pagina 5
zione di progetti, la direzione, l'impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza ed il controllo come pure lavori simili; inoltre i collaudi, da chiunque essi siano effettuati". Ora, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il senso della clausola è chiaro. Per quanto qui interessa sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati a cose su cui il stipulante ha esercitato la sua attività. La ricorrente non nega di aver fissato le stuoie al pavimento con il nastro adesivo che ha rovinato il parquet. Essa ha quindi esercitato la sua attività sulla cosa danneggiata. La limitazione che propone, secondo cui non sarebbero esclusi i danni causati a opere realizzate da terzi (in concreto i pavimenti), non emerge dal tenore della clausola né dalla disposizione sugli imprenditori generali menzionata nel gravame. Dalla disposizione in esame non risulta nemmeno che, per essere esclusa dalla copertura assicurativa, l'attività esercitata deve essere quella per cui il danneggiato ha (in primo luogo) ingaggiato la stipulante. La ricorrente non può nemmeno essere seguita quando ritiene che altrimenti la clausola in questione escluderebbe praticamente ogni danno dalla copertura assicurativa, atteso che i danni alle persone o a cose che non sono oggetto dell'attività rimangono coperti. Giova del resto aggiungere che, con la sua apodittica critica, essa non riesce nemmeno a confutare la conclusione contenuta nella sentenza impugnata, basata sull'apprezzamento delle prove, secondo cui, contrariamente a quanto preteso, la copertura dei pavimenti è peraltro stata eseguita quale prestazione contrattuale. Ne segue che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato nella misura in cui è ammissibile e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Pagina 6